DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 9

Adeguamento della normativa regionale

Le disposizioni di cui al presente decreto operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi generali ivi contenuti. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali ivi stabiliti.

Versione in vigore dal 19 gennaio 1994, non più in vigore dal 20 marzo 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della proroga degli organi amministrativi
Estremi	Decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-degli-organi-amministrativi/art-9-adeguamento-della-normativa-regionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it